



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Piazzale della Marina, 4 - 00195 Roma

Prot.: n. M_D GMIL_05 IV 12 3 148457
R/3-8

Roma, 18.11.2004
(pdc T.C. MONACO R. Tel. 4/3715)

Oggetto: Proroga Indennità di aeronavigazione ai sensi del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1302. - Tempistica per la presentazione delle richieste ed emissione determine ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Come è noto la legge 27 maggio 1970, n. 365 rimandando a quanto precedentemente disposto dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, stabilisce le modalità di mantenimento dell'indennità di aeronavigazione nei casi di infermità.
In particolare prevede:
 - nei casi di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la proroga della corresponsione per due anni, di cui il primo con corresponsione d'ufficio, ed il secondo previa determinazione ministeriale;
 - nei casi di infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, la proroga della corresponsione opera per un anno (di cui 6 mesi in misura intera, 6 mesi in misura ridotta al 50%) se il militare ha più di 2 anni di anzianità di servizio, per 6 mesi (di cui 3 mesi in misura intera, 3 mesi in misura ridotta al 50%) se il militare ha meno di 2 anni di servizio.
2. Nelle fattispecie previste al secondo alinea del punto precedente, nonché al primo alinea limitatamente al primo anno, la corresponsione della proroga avviene d'ufficio, quindi direttamente dal Comando di appartenenza.
Per quanto riguarda, viceversa, l'attribuzione per il secondo anno nei casi di cui al primo alinea del punto precedente, essa può avvenire solo previa determinazione della scrivente D.G., a fronte di apposita istanza prodotta dal militare interessato.
3. Per quanto sopra esposto ed al fine di evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero compromettere l'esercizio di un diritto da parte del dipendente personale, si precisano le modalità di presentazione delle richieste di proroga:
 - le richieste dovranno essere prodotte dal dipendente entro 10 giorni dalla data del verbale di visita medica emesso dall'autorità sanitaria militare;

- devono essere trasmesse alla scrivente entro 30 giorni dalla predetta data del verbale di visita medica;
- devono contenere:
 - istanza dell'interessato;
 - verbale di visita medica, in copia conforme all'originale, dal quale risulti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità e che la patologia sia suscettibile di recupero funzionale tale da giustificare la ripresa dell'attività di aeronavigazione;
 - parere del Comandante di Corpo dell'interessato;
 - eventuali ulteriori documenti ritenuti utili per la definizione della pratica.

4. Al fine di una corretta applicazione della normativa in materia, che permane immutata, si invitano codesti Comandi/Enti a voler sensibilizzare il personale amministrato al puntuale rispetto dei tempi di presentazione delle istanze che dovranno essere sollecitamente inoltrate alla scrivente.

In difetto, precisato che la natura del decreto - che sarà prodotto dalla scrivente ai sensi della legge 241/90 e del Decreto Ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, entro 120 giorni - è di tipo autorizzativo e non sanzionatorio, le istanze non saranno accolte.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI